



UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

Regolamento per il conferimento di incarichi di docenza a contratto ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Art.1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, emanato in attuazione dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi di insegnamento a contratto, gratuiti o retribuiti, nei corsi di studio istituiti e attivati ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 presso l'Università Europea di Roma.
2. Nel quadro della programmazione didattica annuale dell'Università, i Consigli di Ambito, nei limiti delle risorse annualmente assegnate a tal fine, individuano gli insegnamenti inseriti nell'offerta formativa dei corsi di laurea e di laurea magistrale che non trovino copertura mediante l'attribuzione, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 240/10, dei compiti didattici istituzionali ai professori di I fascia, di II fascia e ai ricercatori universitari.

Art.2

Conferimento diretto di incarichi di didattica

1. Ai sensi dell'art. 23, comma 1, della Legge n. 240/10, per la copertura dei suddetti insegnamenti il Rettore, su proposta del Senato Accademico, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può conferire incarichi di insegnamento a:
 - esperti di alta qualificazione in possesso di significativo *curriculum* scientifico o professionale, che siano dipendenti presso altre amministrazioni enti o imprese, ovvero titolari di pensione;
 - lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi.
2. Tali incarichi di insegnamento possono essere attribuiti a titolo gratuito o a titolo oneroso per la durata di un anno accademico e sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni. I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente.

3. Gli incarichi di insegnamento di cui al presente articolo possono essere conferiti anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate con gli enti pubblici e le istituzioni di cui all'art. 8 del regolamento di cui al DPR 30 dicembre 1993, n. 593, nelle quali saranno specificati i requisiti richiesti per gli incarichi a titolo oneroso o gratuito stabiliti dalle istituzioni a garanzia della preparazione scientifica e professionale del candidato.

Art.3

Conferimento diretto per chiara fama

1. Ai sensi dell'art. 23, comma 3 della Legge n. 240/2010, al fine di favorire l'internazionalizzazione, il Rettore, previo parere del Senato Accademico, può proporre al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità di bilancio o mediante l'utilizzo di fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, l'attribuzione di insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.
2. Gli incarichi di insegnamento di cui al presente articolo possono essere conferiti ai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - Occupino, da almeno un triennio, analoga posizione in Università straniere;
 - Siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale;
 - Abbiamo ricoperto per almeno un triennio incarichi direttivi in qualificati istituti di ricerca internazionali.

Art.4

Conferimento di incarichi di didattica mediante l'espletamento di procedure di valutazione comparativa

1. Il Rettore, su proposta del Senato Accademico, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può conferire incarichi di insegnamento a titolo oneroso o gratuito al personale docente e ricercatore universitario, previo espletamento di procedure di valutazione che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. Il conferimento a titolo oneroso di insegnamenti al personale docente e ricercatore dell'Università è possibile solo qualora sia stato rispettato quanto previsto dall'art. 6 della Legge n. 240/10 in tema di assolvimento dei compiti didattici obbligatori.
3. Per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, il Rettore, su proposta del Senato Accademico, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può conferire incarichi di insegnamento a titolo oneroso a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, previo espletamento di procedure di valutazione che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

Art.5
Criteri di svolgimento delle procedure di valutazione comparativa

1. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui all'art. 4 del presente Regolamento, il Rettore, su proposta del Senato Accademico, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può indire, con specifici bandi, procedure di selezione che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, prevedendo altresì i criteri e le eventuali priorità ai fini dell'assegnazione degli incarichi.
2. I bandi devono indicare:
 - la tipologia contrattuale per la quale si forma la lista di idonei;
 - il carattere gratuito o retribuito dell'incarico;
 - il settore scientifico disciplinare per cui è emesso il bando, e l'attività didattica da svolgere;
 - l'Ambito di afferenza;
 - l'anno accademico di riferimento;
 - i requisiti, le modalità e il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione;
 - i criteri e le modalità in base alle quali deve essere effettuata la valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati.
3. Alle domande dovranno essere allegati:
 1. curriculum scientifico-professionale;
 2. elenco titoli e pubblicazioni;
 3. elenco attività professionali;
 4. copia delle pubblicazioni.
4. Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa di cui al presente Regolamento, dovranno essere inoltrate al Rettore dell'Università, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito dal bando, secondo le modalità dallo stesso stabilite. I termini utili per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a 15 giorni e decorrono dalla data di pubblicazione del bando all'albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente, sul sito internet dell'Ateneo.

Art.6
Adempimenti della Commissione giudicatrice

1. La valutazione comparativa dei candidati che hanno presentato domanda è espletata da una Commissione nominata dal Rettore, composta da tre membri scelti fra professori e ricercatori di ruolo, afferenti al settore scientifico disciplinare relativo all'attività oggetto

della procedura di valutazione, o in mancanza da docenti di settori affini, o comunque da docenti che abbiano maturato competenze nelle tematiche oggetto del bando.

2. La personalità didattica e scientifica del candidato è valutata con riferimento al suo curriculum, ai titoli e alle pubblicazioni esplicitamente dichiarati, alle esperienze didattiche e professionali maturate. L'attività professionale è valutata in ragione delle funzioni ricoperte, dei risultati conseguiti, del contesto lavorativo e di ogni altro elemento utile.
3. Costituiscono titoli preferenziali ai fini dell'attribuzione dei contratti oggetto del presente Regolamento:
 - il possesso del titolo di dottore di ricerca;
 - il possesso della specializzazione medica,
 - l'abilitazione;
 - il possesso di titoli equivalenti conseguiti all'estero;
4. Al termine dei lavori, la Commissione, previa valutazione comparativa, formula un giudizio complessivo per ogni candidato e, entro 30 giorni dalla nomina della Commissione, individua i candidati ritenuti idonei al conferimento dell'insegnamento per cui è stato emesso il bando.
5. Dall'esito della procedura di valutazione comparativa è garantita adeguata pubblicità mediante pubblicazione della graduatoria sull'albo ufficiale dell'Università e sul sito internet dell'Ateneo.
6. Nel caso di rinuncia o decadenza del 1° in graduatoria, si procederà allo scorrimento della lista dei candidati risultati idonei.

Art.7

Modalità di attribuzione degli insegnamenti

1. Il Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, tenuto conto delle specifiche esigenze didattiche e scientifiche dell'Ambito che ha richiesto il bando, conferisce gli incarichi di insegnamento a uno o più candidati dichiarati idonei.
2. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione si riservano l'opportunità di non procedere al conferimento degli incarichi di insegnamento qualora le caratteristiche scientifiche e professionali dei candidati risultati idonei dalla procedura di valutazione comparativa non siano coerenti con gli obiettivi dell'Università, ovvero nel caso in cui gli insegnamenti non siano attivati.

Art. 8
Contratti integrativi di insegnamento

1. Per sopperire a particolari esigenze didattiche, il Rettore potrà altresì conferire direttamente, previo parere del Senato accademico e del competente Consiglio di Ambito, specifici moduli integrativi degli insegnamenti mediante la stipula di contratti di diritto privato.

Art. 9
Specifici contenuti degli incarichi di didattica

1. La stipula di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente Regolamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
2. Gli incarichi di didattica di cui al presente Regolamento hanno durata annuale e possono essere rinnovati annualmente per un periodo massimo di cinque anni, previa valutazione dell'attività svolta da parte del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Ambito.
3. Gli incarichi di insegnamento possono essere a titolo oneroso o gratuito e sono affidati mediante contratti di diritto privato a soggetti esterni al sistema universitario o mediante affidamento a soggetti interni al sistema stesso.
4. Gli incarichi di cui al presente Regolamento non possono essere conferiti al personale tecnico amministrativo delle Università, fatte salve espresse deroghe previste dalla vigente normativa.
5. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 23 della Legge n. 240/2010, il trattamento economico degli incarichi a titolo oneroso è determinato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti delle compatibilità di bilancio.
6. I contratti e gli atti di affidamento di cui al presente Regolamento devono contenere indicazione dei diritti e dei doveri dei soggetti incaricati, con particolare riferimento, alle lezioni, esercitazioni e seminari, alla partecipazione ad organismi didattici, al ricevimento ed alla assistenza agli studenti, alla partecipazione ad esami di profitto e ad esami di laurea nonché agli ulteriori e specifici impegni orari per l'orientamento, l'assistenza e il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica e l'accertamento dell'apprendimento, nonché, se a titolo oneroso, al trattamento economico ed a quello previdenziale ove sussista il relativo obbligo di copertura.
7. Nel caso in cui uno dei soggetti incaricati sia dipendente di altra Pubblica Amministrazione è tenuto a presentare, al momento della sottoscrizione del contratto, apposito nulla osta rilasciato dall'amministrazione di appartenenza ai sensi della normativa vigente.

- 8.** L'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi, dei soggetti affidatari degli incarichi di didattica di cui al presente Regolamento.